



COMUNE DI RESCALDINA

Provincia di Milano



REGOLAMENTO DETTENZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 4 maggio 2007

Entrato in vigore il 4 giugno 2007

INDICE

TITOLO I I PRINCIPI

- Art. 1 Profilo istituzionale e tutela degli animali.
- Art. 2 Valori etici e culturali.

TITOLO II DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 3 Definizioni.
- Art. 4 Ambito di applicazione.
- Art. 5 Esclusioni

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 6 Detenzione di animali.
- Art. 7 Maltrattamento di animali.
- Art. 8 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
- Art. 9 Abbandono di animali.
- Art. 10 Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
- Art. 11 Divieto di accattonaggio con animali.
- Art. 12 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- Art. 13 Esposizione e vendita di animali.
- Art. 14 Divieto dei combattimenti fra animali.
- Art. 15 Divieto di utilizzo e vendita di pellicce di cani e gatti.
- Art. 16 Avvelenamento di animali.

TITOLO IV CANI

- Art. 17 Attività motoria e rapporti sociali.
- Art. 18 Detenzione dei cani e divieto di detenzione a catena
- Art. 19 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 20 Aree e percorsi destinati ai cani.
- Art. 21 Norme particolari per cani aggressivi.
- Art. 22 Obbligo di raccolta delle deiezioni
- Art. 23 Anagrafe canina

TITOLO V GATTI

- Art. 24 Definizione termini usati in questa sede.
- Art. 25 Colonie feline

TITOLO VI VOLATILI

- Art. 26 Detenzione di volatili.
- Art. 27 Dimensioni delle gabbie.

TITOLO VII
ANIMALI ACQUATICI

- Art. 28 Detenzione di specie animali acquatiche.

TITOLO VIII
CANILI, GATTILI E RANDAGISMO

- Art. 29 Accesso struttura canile/gattile.
- Art. 30 Adozione di animali.

TITOLO IX
ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Art. 31 Divieto di vivisezione e sperimentazione
- Art. 32 Inumazione di animali.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 33 Sanzioni
- Art. 34 Collaborazione tra associazioni;
- Art. 35 Incompatibilità e abrogazione di norme

ALLEGATI:

Allegato “A”

Elenco razze di cani aventi caratteristiche fisiche che li rendono potenzialmente pericolosi

Allegato “B”

Elenco delle possibili diciture con le quali sono etichettate le pellicce di cani e gatti

Allegato “C”

Elenco delle produzioni suscettibili di utilizzo di pelli e pellicce di cani e gatti

TITOLO I

I PRINCIPI

Art. 1

Profilo istituzionale e tutela degli animali

1. Il Comune di Rescaldina, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto:
 - a. promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile per l'ambiente e per l'uomo.
 - b. riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
 - c. In base alla legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione) ed alla legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 (lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione) promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Art. 2

Valori etici e culturali

1. Il Comune di Rescaldina, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto:
 - a. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
 - b. nell'ambito dello sviluppo culturale, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
 - c. riconosce il contributo delle associazioni volontarie che si occupano di animali e valorizza la tradizione e la cultura animaliste.

TITOLO II

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3

Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, a tutte le specie selvatiche e autoctone di vertebrati ed invertebrati presenti sul territorio comunale.

Art. 4

Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento, riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio Comunale.
2. Le norme previste dai successivi articoli (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente art. 3.

Art. 5

Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - b. alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
 - c. alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
 - d. ai cani in uso alle forze dell'ordine;

TITOLO III **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 6 **Detenzione di animali.**

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 20 luglio 2006, n. 16, il proprietario o chi detiene gli animali a qualsiasi titolo è tenuto a sottoporli a visita veterinaria ogni qual volta lo stato di salute dell'animale lo renda necessario;
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, e non deve essere posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 7 **Maltrattamento di animali.**

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3 della legge Regionale 20 luglio 2006 n. 16 è fatto divieto:
 - a. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
 - b. tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
 - c. tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
 - d. isolarli in terrazze o balconi angusti, rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.
 - e. tenere animali in gabbia se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali, fatta eccezione per gli uccelli, piccoli roditori, conigli o altri animali che per natura e dimensioni siano destinati a permanere all'interno di gabbie.
 - f. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
 - g. è vietato l'uso del collare con punte, dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani configura il reato di maltrattamento p. e p. dall'art. 544 ter del C.P.;
 - h. ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
 - i. utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente.

- j. su tutto il territorio comunale procedere alla vendita ed all'esposizione di animali colorati artificialmente.
 - k. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; i veicoli o contenitori non dovranno essere chiusi ma permettere una buona circolazione d'aria, dovranno inoltre consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali dovranno essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio.
 - l. Nel caso di trasporto merci di animali, anche destinati alla macellazione, devono essere osservate le disposizioni di cui alla lettera precedente, oltre ad assicurare agli animali l'adeguato apporto idrico e di cibo in base alle esigenze delle specie trasportate. Il trasporto merci di animali è regolamentato dal Decreto Legislativo 20 Ottobre 1998 n. 338 (Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto).
 - m. tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. L'apertura dei finestrini dovrà essere minimo di 3 cm. su ambedue i lati. Nella stagione estiva è assolutamente vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole per periodi prolungati.
 - n. distruggere, o anche solo spostare, i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento; è altresì vietata qualsiasi forma di cattura, uccisione o disturbo dei volatili presenti sul territorio che non rientri fra le attività previste dalla normativa vigente per l'esercizio della caccia.
 - o. effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali;
 - p. condurre cani al guinzaglio mentre il conduttore è contemporaneamente impegnato alla guida di un veicolo a motore.
2. Fatto salvo il caso in cui la violazione di una o più delle prescrizioni di cui al presente articolo configuri il reato di cui agli artt. 544 bis e ss. del C.P. come introdotti dalla legge 189/2004, nonché il reato di cui all'art. 727 c.p. come modificato dalla medesima legge, ovvero violazione alla legge regionale 20 luglio 2006 n. 16, l'inosservanza delle presenti prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 33.

Art. 8

Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 9
Abbandono di animali.

1. Fatto salvo il divieto di abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività di cui all'art. 727 del c.p., come modificato dalla legge 189/2006, è severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestico che selvatico, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. L'abbandono di animali non domestici è punito ai sensi dell'art. 3, comma 2, e 21 comma 1, lettera a) della legge regionale 20 luglio 2006 n. 16 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150 a € 900,00.
3. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 10
Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali, purché non pericolosi, su tutti i mezzi di trasporto pubblico di superficie operanti sul territorio.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola fatti salvi i cani per non vedenti o non udenti addestrati quali cani guida.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Art. 11
Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare, per la pratica dell'accattonaggio, animali e cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
2. Chiunque pratici l'accattonaggio utilizzando animali e cuccioli è punito ai sensi degli artt. 3, comma 3, e 21 comma 1, lettera a) della legge regionale 20 luglio 2006 n. 16, con il pagamento di una somma da € 150 a € 900,00.

Art. 12
Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative, commerciali, fieristiche e pubblicitarie.
2. Chiunque offra quale premio o vincita di gioco animali è soggetto alla sanzione prevista dagli artt. 3, comma 4 e 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 20 luglio 2006 n. 16, del pagamento di una somma da € 150,00 a € 900,00.

3. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Art. 13

Esposizione e vendita di animali.

1. Fatte salve le norme tecniche definite dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge regionale 20 luglio 2006, la vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'art. 7 del presente regolamento.
2. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di quattro ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 4 e dei pesci in acquario); a tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
3. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
4. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua.
5. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dal sole e dalle intemperie.
6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie degli uccelli e degli acquari ed alla detenzione degli stessi dettate rispettivamente nei successivi articoli del presente regolamento.
7. Per gli altri animali detenuti, la dimensione delle gabbie o dei recinti di contenimento dovrà essere:
 - a. per i mammiferi: 4 volte la lunghezza dell'animale (coda inclusa) per ciascun lato orizzontale e due volte per ciascun lato verticale;
 - b. per i rettili: 2 volte la lunghezza dell'animale per ciascun lato orizzontale e verticale; le gabbie dovranno inoltre essere munite di rami interni in legno per permettere l'arrampicamento dell'animale;
8. le dimensioni di cui al comma precedente si riferiscono ad un animale e dovranno essere aumentate proporzionalmente nelle dimensioni dei lati orizzontali per ciascun animale in più detenuto.

Art. 14

Divieto dei combattimenti fra animali.

1. E' vietato promuovere o dirigere combattimenti o competizioni cruenti fra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico.
2. In materia si applicano gli artt. 544 e ss. del C.P. come introdotti dalla legge 189 del 20 luglio 2004 e l'art. 727 C.P. come modificato dal medesimo testo legislativo
3. E' vietato assistere a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.

4. I medici veterinari che, nell'esercizio della professione, hanno curato o visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili alle fattispecie di cui al presente articolo, inoltrano segnalazione al Corpo di Polizia Locale e, all'Ufficio competente per i Diritti degli animali nonché all'Autorità Giudiziaria.

Art. 15

Divieto di utilizzo e vendita di pellicce di cani e gatti.

1. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, utilizzare per la produzione o il confezionamento, vendere, acquistare o comunque detenere, a scopo produttivo o commerciale, pelli e pellicce etichettate ai sensi dell'elenco di cui all'allegato 'B' del presente regolamento o comunque provenienti da animali da affezione quali cani (*canis familiaris*) e gatti (*felix catus*).
2. Chiunque produca, confezioni, commercializzi o introduca nel territorio articoli di abbigliamento o di pelletteria utilizzando in tutto o in parte pelli o pellicce di cani o gatti, e punito ai sensi dell'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 5.000,00 a € 100.000,00.
3. All'accertamento della violazione consegue il sequestro ai sensi del vigente codice di procedura penale. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale sequestrato.
4. Si invita inoltre la cittadinanza ad osservare la massima attenzione negli acquisti dei prodotti di cui all'allegato "C" del presente regolamento, essendo gli stessi a possibile rischio di utilizzo, per la loro manifattura, di pelli e pellicce di cani e gatti.

Art. 16

Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze tossiche/velenose in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo le altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, dovranno essere possibilmente indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

TITOLO IV CANI

Art. 17

Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi. Essi devono essere sempre accompagnati dal loro proprietario o altro detentore.
4. Fatte salve le particolari norme dettate per i giardini e parchi pubblici all'art. 36 del regolamento di P.U. nonché quanto prescritto dal successivo comma che prevedono il contestuale uso di guinzaglio e museruola, i cani devono essere tenuti al guinzaglio.
5. I cani considerati pericolosi di cui all'elenco contenuto nell'allegato "A", soggetto ad aggiornamento da parte del Ministero della salute e/o dalle strutture sanitarie, devono essere tenuti al guinzaglio e contestualmente indossare la museruola.

Art. 18

Detenzione dei cani e divieto di detenzione a catena

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
2. E' fatto divieto detenere cani in luoghi sprovvisti di idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie dal freddo e dal sole diretto.
3. Se tenuti all'interno di cortili o giardini privati, le cancellate o reti di delimitazione dell'area non devono essere scavalcabili dal cane e le trame dell'eventuale rete / ringhiera devono esser tali da impedire la fuoriuscita del muso del cane dall'area recintata.
4. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, in casi eccezionali e per periodi di tempo non superiori a quattro ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena della lunghezza di almeno 4 metri, possibilmente a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
5. Fatti salvi gli obblighi di cui al precedente art. 17 i cani possono essere detenuti in recinti che dovranno comunque avere una superficie di base proporzionale alle dimensioni dell'animale, ed ogni recinto potrà contenere un massimo di due cani con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.
6. Per la consistenza della rete di contenimento valgono le prescrizioni di cui al precedente comma 3.

Art. 19

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dai loro proprietari o altro detentore è permesso accedere all'intero dei giardini o parchi pubblici con le modalità di cui all'art. 36, comma 4, lettera F) del vigente regolamento di P.U.

2. Tale normativa non si applica ai cani al servizio dei non vedenti o non udenti addestrati a tale compito

Art. 20

Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante, alle strutture presenti, agli altri cani ed ai loro proprietari.
3. In caso di deizioni canine il proprietario o detentore dovrà comunque procedere alla rimozione degli escrementi, come previsto dal regolamento di Polizia Urbana. Sono esclusi dal presente obbligo i non vedenti con cani guida.

Art. 21

Norme particolari per cani aggressivi.

1. Si definiscono cani con aggressività non controllata quei soggetti che, non provocati, ledono o minacciano di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
2. All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono cani con aggressività quelli di cui allegato A.
3. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.
4. I proprietari dei cani di cui al comma 1 del presente regolamento hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
5. Il Sindaco, di concerto con l'Unità Sanitaria locale su proposta del responsabile dell'Ufficio competente, può prevedere con appropriata ordinanza prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature
6. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui al comma 1 del presente articolo:
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale come introdotti e modificati dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.
 - e) ai minori di anni 18 e agli interdetti o inabilitati per infermità.
7. Il proprietario o detentore di un cane soggetto alle norme del presente articolo che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di

cui al presente regolamento deve interessare l'autorità veterinaria competente sul territorio al fine di ricercare con l'amministrazione comunale idonee soluzioni di gestione dell'animale.

8. E' vietato alle strutture comunali o convenzionate con il comune per la detenzione degli animali rinvenuti sul territorio affidare i cani di cui al comma 1 a nuclei familiari con bambini di età inferiore a 10 anni.

Art. 22

Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico, in modo da mantenere o preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.
2. A tal proposito saranno osservate le prescrizioni del locale regolamento di polizia urbana.
3. Sono esclusi dal presente obbligo i non vedenti con cani guida.

Art. 23

Anagrafe canina

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della Legge 281\91
2. E' obbligatorio sottoporre il cane ad inserimento di microchip.
3. E' inoltre consigliata la medaglietta di riconoscimento al fine di facilitare le operazioni di riconoscimento del proprietario in caso di smarrimento.
4. Si applica altresì l'art. 7 della legge regionale n. 16 del 20 luglio 2006.

TITOLO V

GATTI

Art. 24

Definizione dei termini usati in questa sede.

1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito in colonie.
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

Art. 25

Colonie feline.

1. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'ASL competente d'intesa con il comune, le associazioni convenzionate e i singoli cittadini. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti, sia in merito alle loro condizioni di salute.
2. Le colonie feline non devono essere spostate dal loro habitat; si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, nel quale vive una colonia di gattini in modo stabile. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con l'ASL o le associazioni convenzionate, esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali.

TITOLO VI VOLATILI

Art. 26 Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 27 Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a. per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b. per ogni esemplare in più il volume richiesto deve essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di trasporto.

TITOLO VII ANIMALI ACQUATICI

Art. 28 Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.
2. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
3. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO VIII

CANILI, GATTILI E RANDAGISMO

Art. 29

Accesso struttura canile/gattile.

1. Il canile/gattile convenzionato con il Comune, deve rispettare oltre che le norme di cui al presente regolamento e dalla vigente normativa, le condizioni previste nell'atto convenzionale, e garantire al personale incaricato dal Comune ed alle forze dell'ordine, il libero accesso alla struttura finalizzato a controlli periodici relativi oltre che allo stato di salute degli animali custoditi ed al rispetto della vigente normativa, anche al rispetto dei patti col comune. A tal fine gli incaricati avranno diritto di effettuare rilievi fotografici ritraenti i luoghi e gli animali.

Art. 30

Adozione di animali.

1. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti cani e gatti ex randagi dovrà facilitarne il più possibile l'adozione da parte di privati, pubblicizzando la presenza di animali abbandonati e prevedendo orari tali da permettere le visite dei cittadini;
2. Al medesimo scopo l'amministrazione comunale potrà pubblicizzare con i mezzi ritenuti idonei le disponibilità presso i canili o le altre strutture convenzionate.

TITOLO IX

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Art. 31

Divieto di vivisezione e sperimentazione.

1. Su tutto il territorio del Comune sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di vivisezione.
2. Su tutto il territorio del Comune sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti a fini di sperimentazione.
3. Su tutto il territorio del Comune sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona quali saponi, creme, balsami, lozioni, profumi, shampoo, detersivi o altro.

Art. 32

Inumazione di animali.

1. Per gli animali deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario l'inumazione di animali d'affezione in terreni privati solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani e altri animali, ai sensi del regolamento CE n. 1774/2002, con autorizzazione del servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 **Sanzioni.**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 544 bis e ss del C.P. come introdotti dalla legge 189 del 20 luglio 2004 e dall'art. 727 come modificato dal medesimo testo legislativo, nonché le sanzioni amministrative previste da norme superiori ed in particolare dall'art. 21 della legge regionale 20 luglio 2006, n. 16, la violazione alle prescrizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.
2. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II, capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché relativamente ai richiami di sanzioni previste da leggi regionali, le norme contenute all'interno della legge regionale 5 dicembre 1983 n. 90.
3. Sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle presenti norme oltre che gli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, tra cui in particolare gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli eventuali partecipanti a servizi di volontariato organizzati dall'Amministrazione Comunale che attraverso l'Ufficio competente per i Diritti degli animali, ne cura l'addestramento nel rispetto della vigente normativa in materia. In particolare i volontari dovranno essere muniti di specifici poteri di accertamento in materia ambientale e possedere la qualifica di guardia particolare giurata.
4. Competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 ed all'emissione delle ordinanze d'ingiunzione è il Responsabile dell'Area 3 "Polizia Locale ed Attività economiche".
5. Il sindaco può disporre, con apposita ordinanza, su richiesta del responsabile del settore competente, che gli animali di affezione sottoposti ad atti di maltrattamento o comunque soggetti a condizioni di vita non compatibili con le proprie caratteristiche siano posti sotto osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale.

Art. 34 **Collaborazione tra Associazioni.**

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente regolamento, potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni Animaliste specifiche riconosciute ed operanti sul territorio cittadino.

Art. 35 **Incompatibilità ed abrogazione di norme.**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
2. E' fatta salva l'applicazione delle norme vigenti contenute nel regolamento d'igiene e nel regolamento di polizia urbana.

Allegato "A"

Elenco razze di cani aventi caratteristiche fisiche che li rendono potenzialmente pericolosi.

Pit Bull
Mastiff
Tibetan Mastiff
Bull Mastiff
Bull Terrier
Rottweiler
American Staffordschire
Dogo argentino
American Bulldog
Mastino dei Pirenei
Cane dei Pirenei
Cane Corso
Mastino Napoletano
Fila Brasilero
Perro de Ganado Majorero
Doberman
Cane da Presa Canario
Staffordschire Bull Terrier
Bandog
Pastore dell'Asia Centrale
Pastore del Caucaso
Cane Lupo Cecoslovacco
Pastore di Saarloos
Pastore Maremmano abruzzese

e incroci con tali razze e meticci

Allegato "B"

Elenco delle possibili diciture con le quali sono etichettate le pellicce di cani e gatti.

Asian jackal
Asian wolf
Asiatic raccoon dog
Canis latrans
Canis lupus
China wolf
Chineese fur
Corsac fox
Dogues du Chine
Gae-wolf
Goupee
Gou-pee
Goyangi
Gubi
Housecat
Katzenfelle
Kou pi
Lamb skin
Loup d'Asie
Mongolian dog
Mountain cat
Mountain goat skin
Pelliccia di cane della Mongolia
Pemmern Wolf
Pommern Wolf
Sakhon Nakhon lamb skin
Sobaki
Special skin
Vera pelliccia
Volpe azzurra
Wild cat
Wolf of Asia
Pelliccia non proveniente da specie protette di cui alla Convenzione di Washington

Allegato "C"

Elenco delle produzioni suscettibili di utilizzo di pelli e pellicce di cani e gatti.

Animali giocattolo imbalsamati
Borse e piccoli prodotti in cuoio
Cappelli
Colli di pelliccia
Coperte
Finiture in pelliccia
Fodere di cappotti
Giocattoli per bambini
Giochi per animali
Guanti
Guanti da giardinaggio
Guanti da golf
Isolanti e imbottiture per calzature
Pellicce
Prodotti medicinali e ortopedici
Risvolti per piumini
Tamburi e strumenti musicali
Tappezzerie per automobili